



TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza odierna;

vista la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Cracchiolo Carolina in data 18 ottobre 2019;

letta la relazione *ex art. 9*, secondo comma, e 15, sesto comma, L. 3/2012 depositata dal professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Marcello Mancina, in data 25 ottobre 2019;

rilevato che, a mente dell'art. 11, secondo comma, L. cit., ai fini dell'omologazione dell'accordo è necessario il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti;

esaminata la relazione depositata in data 15 gennaio 2020, con cui il professionista, dopo aver rilevato che *"la Siena N.P.L. 2018 s.r.l., mediante l'integrazione documentale eseguita in occasione del deposito delle note di udienza del 6.12.2019, ha fornito prova della titolarità del credito vantato nei confronti della sig.ra Cracchiolo e, pertanto, della sua legittimazione ad esprimere il dissenso della proposta formulata dalla debitrice"* ed aver osservato, in punto di diritto, che *"il creditore ipotecario che, invece, non sia integralmente soddisfatto ha diritto di esprimersi sulla proposta ai fini del raggiungimento della maggioranza, per la parte di credito stralciata"* (cfr. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 17 gennaio 2017), ha sviluppato uno schema sinottico delle percentuali per il raggiungimento dell'accordo;

considerato che lo sviluppo delle percentuali elaborato dal professionista risulta, oltre che aritmeticamente esatto, conforme ai principi



affermati dalla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dal consulente della ricorrente (cfr. Cass. civ. n. 17834/2019 e n. 26328/2016);

ritenuto che dallo schema sopra menzionato emerge - da un lato - il consenso (tacito) all'accordo da parte dei creditori Banca Carige s.p.a., Riscossione Sicilia s.p.a. e Volkswagen Bank, che rappresentano nel complesso il 20,34% dei crediti, e - dall'altro - il dissenso espresso da parte dei creditori Agenzia delle Entrate e Siena N.P.L. 2018 s.r.l. (quest'ultima costituitasi nel procedimento), rappresentanti il restante 79,66% dei crediti;

considerato che, pertanto, il professionista ha correttamente concluso che *"l'accordo si può ritenere non raggiunto in virtù della percentuale, pari al 20,34%, del parere favorevole espresso dai creditori"*;

rilevato che l'eccezione della proponente, secondo cui il dissenso della Siena N.P.L. 2018 s.r.l. sarebbe tardivo, non essendo stato sollevato avverso il piano precedente (datato 8 maggio 2019 e depositato in giudizio il successivo 16 maggio), va senz'altro disattesa, giacché la proposta definitivamente sottoposta al voto dei creditori è quella del 18 ottobre 2019 (avverso la quale la predetta società ha tempestivamente espresso il proprio dissenso in data 28 novembre 2019);

ritenuto, quindi, che l'accordo di composizione della crisi da proposto da Cracchiolo Carolina non può essere omologato e che va, conseguentemente, disposta la revoca dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 10, secondo comma, L. 3/2012 con decreto del 3-9 luglio 2019 ed all'udienza dell'8 ottobre 2019;

P.Q.M.

non omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Cracchiolo Carolina nell'ambito del presente procedimento;



revoca i provvedimenti emessi in data 3-9 luglio 2019 ed all'udienza dell'8 ottobre 2019, nella parte in cui hanno ordinato la pubblicazione, a cura del professionista, del piano e del decreto di fissazione di udienza, eliminati i dati sensibili, sul sito www.tribunale.palermo.it e hanno disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione fosse divenuto definitivo, non potessero, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili.

Onera il professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Marcello Mancina, di curare la cancellazione della pubblicazione sul sito www.tribunale.palermo.it.

Si comunichi alla proponente, all'avv. Marcello Mancina ed al creditore costituito.

Palermo, 23 gennaio 2020

IL GIUDICE DELEGATO
Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

